

## REGOLAMENTO (CE) N. 1561/2003 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2003

**che deroga al regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, per il periodo di consegna all'intervento della campagna 2002/03**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/2001 <sup>(4)</sup>. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, la consegna deve effettuarsi alla fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso.
- (2) A causa dei quantitativi eccezionalmente elevati di risone attualmente offerti all'intervento, gli organismi d'intervento avrebbero difficoltà a rispettare il termine stabilito per la consegna dei prodotti. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1045/2003 della Commissione <sup>(5)</sup> ha

previsto una deroga al termine di consegna fissato alla fine del secondo mese. Considerate inoltre le difficoltà tecniche provocate dalla canicola, occorre, per la campagna 2002/2003 in corso, una deroga al termine di consegna al 31 agosto.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98, la consegna del risone conferito all'organismo d'intervento a titolo della campagna 2002/2003 deve essere effettuata entro il 30 settembre 2003.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 90 del 30.3.2001, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU L 151 del 19.6.2003, pag. 34.